ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

IMPOSTA di BOLLO ASSOLTA

ATTO REGISTRATO NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI al Numero 46 in Data -7 FEB. 2024
Viterbo, li
L'UFFICIALE ROGANTE
Dr. Giovanni Firmani

Contratto per la Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori, occorrente all'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuale rinnovo di mesi dodici, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.

L'anno 2024, il giorno 2, del mese di FEBBRAIO, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale":

l'**AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** (di seguito per brevità "Azienda" "Amministrazione" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA 01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] – Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e la Ditta **BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.** con Sede Legale in Via E. Cialdini, 16 - 20161 Milano (MI) C.F. e P.I. n. 00803890151 (di seguito denominata per brevità "Ditta" "Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi e rappresentata dal Dr. Giorgio BENIGNI nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] in qualità di Amministratore Delegato, come risultante da Visura CCIAA, agli atti (**Allegato N° 1 – Copia Documento d'Identità**), convengono a quanto

di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG f.f. n. 557/2023, a conoscenza delle parti, l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., avente ad oggetto la "Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori", suddivisa in 43 lotti, unici ed indivisibili, con aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo triennale a base d'asta pari ad € 3.560.446,97 – iva esclusa, con condizione risolutiva in caso di intervenuta aggiudicazione regionale, aggregata e/o Convenzione Consip;
- Che con la Deliberazione CS. n. 1360/2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, sono stati aggiudicati alla ditta **BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.** i lotti nn. 15-16 relativi alla Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori, per un importo di complessivo triennali pari a € 53.208,00 - iva esclusa (**Allegato N° 2 – Scheda economica riepilogativa lotto/i aggiudicato/i**);
- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara + Allegati – Capitolato Tecnico, Documentazione Tecnica e Offerte Economiche), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che l'aggiudicataria dei lotti di gara sopra indicati, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [redacted] del [redacted], contratta con BNL S.p.A., e con validità sino alla scadenza contrattuale (**Allegato N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n. [redacted] del [redacted]**).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

I lotti nn. 15-16 relativi alla Fornitura di Dispositivi Medici per chirurgia laparoscopica, bariatrica ed accessori, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo di spesa triennale pari a € 53.208,00 – iva esclusa. (**Allegato N° 2**).

Tutti i prodotti/dispositivi forniti devono rispettare tutte le Caratteristiche Tecniche dei prodotti (Confezionamento – Etichettatura – Sterilizzazione) indicate nella Documentazione di gara, a conoscenza delle parti.

Per i lotti nei quali è previsto service apparecchiature/comodato d'uso gratuito apparecchiature è necessario che vengano rispettate tutte le indicazioni richieste/indicate nella Documentazione di gara, a conoscenza delle parti.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di documentato aumento delle attività di emodinamica che necessitano dell'utilizzo dei dispositivi medici specialistici di cui al presente appalto.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore

contrattuale. Il contratto di appalto potrà essere modificato, inoltre, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di eventuale richiesta di revisione dei prezzi che dovrà essere debitamente documentata dall'aggiudicatario e dovrà essere oggetto di opportuno contradditorio tra le parti al fine di comprovarne le motivazioni stabilendo fin da ora che la portata dell'eventuale modifica non potrà superare il 10% del valore unitario offerto in sede di gara e comunque successivamente al 1° anno di fornitura. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contrattoL'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata di 36 (trentasei) mesi **decorrenti dal 1-2-2024 fino al 31-1-2027**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli, per una durata pari a mesi 12 (dodici). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola

all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 *giorni p*rima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La presente fornitura sarà sottoposta a **condizione risolutiva** in caso di intervenuta aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante. L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.

Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 4 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero

manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 5 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda solamente dopo la consegna dei materiali.

Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO.

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il

respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL CS. n. 1360/2023, nella persona del dott. A. Cavaliere – Direttore UOC Farmacia Aziendale.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: : **BNL S.p.A. - IBAN** [redacted]

ART . 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto ovvero in conto deposito (a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico) secondo le esigenze/necessità dell'utilizzatore/i e secondo quanto precisato al successivo articolo.

L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari che dovranno essere consegnati entro 5 giorni solari dall'ordine.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti.

Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all' acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta. La consegna del materiale

richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da diposizioni regionali.

ART. 8 - CONTO DEPOSITO (EVENTUALE)

L'A.S.L. di Viterbo si riserva la facoltà di costituire eventuali appositi conti deposito (per uno o più lotti), a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico, secondo esigenze e necessità dell'utilizzatore/i per tutta

la durata contrattuale. Si precisa che il conto deposito è regolamentato dal Codice Civile. La merce consegnata in conto deposito rimarrà di proprietà del Fornitore fino all'effettivo utilizzo dei materiali, pertanto fino a tale momento, saranno a carico dello stesso tutti i rischi e le garanzie concernenti i materiali.

I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del materiale. La prestazione a carico del fornitore avverrà attraverso la costituzione di conti deposito presso le UU.OO.CC. dell'Azienda SL di Viterbo, che la stessa comunicherà per gli eventuali lotti attivati. I conti deposito informatizzati, secondo le disposizioni della ASL di Viterbo, saranno gestiti dalle Farmacie Ospedaliere competenti.

Il reintegro delle scorte dovrà avvenire entro 5 giorni solari dall'utilizzo del prodotto e comunque in accordo con gli operatori. Entro il giorno 10, di ogni mese successivo, l'Azienda S.L. di Viterbo emetterà al fornitore un ordine elettronico complessivo riportante tutti i prodotti consumati nel mese precedente e ciò costituisce autorizzazione al fornitore per emettere fatture nei quantitativi e per gli importi riportati nell'ordine. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero dell'ordine elettronico dell'Azienda, CIG e descrizione lotto. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna del materiale entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta nei luoghi indicati nell'ordinativo elettronico di fornitura.

Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei

prodotti oggetto di aggiudicazione. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti.

L'Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all' acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART. 9 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario espleterà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi

e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 10 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 11 – PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità, rispetto ai termini sopra indicati, nei seguenti casi:

- ✓ per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata;
- ✓ per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti in urgenza, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata;
- ✓ per mancanza dei dispositivi nei magazzini in conto deposito una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce mancante;
- ✓ per ogni giorno di ritardo, nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non sostituita.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in una percentuale massima di un

ulteriore 1 per mille, applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza).

In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora

l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la

stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e

ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre norme che stabiliscono

forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

n) mancato rinnovo polizza R.C.T..

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 14 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.117 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 16 – RECESSO

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicataria, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**Allegato N° 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Nel caso in cui la scadenza della Polizza fideiussoria sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 19 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver

stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**Allegato N° 4 Copia Polizza RCT)** a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici".

Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stessa è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il "Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT".

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL e la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara + Allegati – Capitolato Tecnico, Documentazione Tecnica e offerte Economiche).

Letto, approvato e sottoscritto

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. **Azienda S.L. di Viterbo**

Amministratore Delegato **Il Direttore Amministrativo**

Dr. Giorgio BENIGNI **Dott.ssa Simona DI GIOVANNI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. **Azienda S.L. di Viterbo**

Amministratore Delegato **Il Direttore Amministrativo**

Dr. Giorgio BENIGNI **Dott.ssa Simona DI GIOVANNI**

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

UNIONE EUROPEA

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ / EVROPSKÁ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNION / EUROPÄISCHE UNION
EUROOPA LIIT / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
EUROPEAN UNION / UNION EUROPEA
UNION EUROPEENNE / AN TAONTAS EORPACH
EUROPSKA UNIJA / EIROPAS SAVIENĪBA / EUROPOS SĄJUNGA
EURÓPAI UNIÓ / UNJONI EWROPEA
EUROPESE UNIE / UNIA EUROPEJSKA
UNIÃO EUROPEIA / UNIUNEA EUROPEANA
EURÓPSKA ÚNIA / EVROPSKA UNIJA
EUROOPAN UNIONI / EUROPEISKA UNIONEN

REPUBBLICA ITALIANA

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ / ITALSKÁ REPUBLIKA
DEN ITALIENSKE REPUBLIK / ITALIENISCHE REPUBLIK
ITAALIA VABARIIK / ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
THE ITALIAN REPUBLIC / REPUBLICA ITALIANA
REPUBLIQUE ITALIENNE / POBLACHT NA hIODÁILE
TALIJANSKA REPUBLIKA / ITĀLIJAS REPUBLIKA / ITALIJOS RESPUBLIKA
OLASZ KÖZTÁRSASÁG / REPUBBLIKA TALJANA
ITALIAANSE REPUBLIEK / REPUBLIKA WŁOSKA
REPÚBLICA ITALIANA / REPUBLICA ITALIANA
TALIANSKA REPUBLIKA / REPUBLIKA ITALIJA
ITALIAN TASAVALTA / REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO

ПАСПОРТ / CESTOVNÍ PAS / PAS / REISEPASS / PASS / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ / PASSPORT / PASAPORTE / PASSEPORT / PAS / PUTOVNICA / PASE / PASAS / ÚTLEVÉL / PASSAPORT / PASPOORT / PASZPORT / PASSAPORTE / PASAPORT / CESTOVNÝ PAS / POTNI LIST / PASSI / PASS

[redacted]

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

[redacted]

PASSAPORTO **REPUBBLICA ITALIANA**

[redacted]

[redacted]

ALLEGATO n° 1

Numero Lotto	Descrizione	Aggiudicatario	Valore Offerta
15	APPLICATORI RETTI DI MEZZI DI FISSAGGIO METALLICI PER PROTESI DI ERNIA E LAPAROCELI	BECTON DICKINSON ITALIA	36.000,00 €
16	APPLICATORI DI MEZZI DI FISSAGGIO PER PROTESI PER ERNIA, RIASSORBIBILI IN ACIDO POLIGLICOLICO O EQUIVALENTE, PER IL FISSAGGIO DI RETI, DI FORMA A U, RIASSORBIMENTO IN UN ANNO, CON STELO DA 5 MM	BECTON DICKINSON ITALIA	17.208,00 €
			53.208,00 €

ALLEGATO n°2

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

ALLEGATO n° 3

ATTO DI FIDEIUSSIONE ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 193 del 16 settembre 2022

Garanzia Fideiussoria n.		Garante	
[redacted]		Banca Nazionale del Lavoro Spa Apac Trade Finance e Garanzie – Garanzie, Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi	
Città	Via	Cap	Provincia
Assago	Via del Mulino 9, PL U3	20057	MI
C.F./P.Iva		Pec	
09339391006		fideiussioni@pec.bnlmail.com	
Contraente			
BECTON DICKINSON ITALIA SPA			
Città	Via	Cap	Provincia
MILANO	VIA ENRICO CIALDINI 16	20161	MI
C.F./P.Iva		Pec	
00803890151		BDUFFICIOGARE@LEGALMAIL.IT	

Stazione Appaltante			
ASL VITERBO			
Città	Via	Cap	Provincia
VITERBO	VIA ENRICO FERMI, 15	01100	VT
C.F./P.Iva		Pec	
01455570562		PROT.GEN.ASL.VT.IT@LEGALMAIL.IT	
Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
Aggiudicazione definitiva procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., suddivisa in 43 lotti, unici ed indivisibili, volta all'affidamento di Dispositivi Medici Per Chirurgia Laparoscopica, Bariatrica Ed Accessori, per la durata di anni tre. Lotti numero: 15 - 16		Viterbo	
Costo Aggiudicazione (€)		Ribasso % asta	
EUR 53.208,00 (Euro cinquantatremiladuecentootto/00)			
Somma Garantita (€)		% dell'importo contrattuale	
EUR 2.660,40 (Euro duemilaseicentosessanta/40)		l'importo della fidejussione è ridotto pari al 50% per il possesso della certificazione ISO 9001-2015	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Emessa in n. 1 copia ad un solo effetto il 21 Dicembre 2023

0113C00012018080 3

Garanzie/COL/NP

Spett.le
ASL VITERBO
VIA ENRICO FERMI, 15
01100 VITERBO (VT)
Italia

Assago, 21 Dicembre 2023

Schema tipo 1.2 (d.m. 193 del 16 settembre 2022)

Garanzia fideiussoria definitiva n. [redacted]
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1, ma comunque non oltre il 30 giugno 2027.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it

ALLEGATO n°4

CHUBB

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Certificato di Assicurazione

1. **Denominazione ed indirizzo del Destinatario:**

A CHI DI INTERESSE

2. **Denominazione ed indirizzo del Contraente:**

Becton Dickinson Italia SpA
Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 MILANO
Partita IVA 00803890151

3. **Assicurato Addizionale**:

CareFusion Italy 312 S.p.A. – Via Giacomo Matteotti 27/a – 45030 Villamarzana (RO)
Becton Dickinson Rowa Italy Srl – Via Enrico Cialdini 16 – 20161 Milano

4. La **Sottoscritta Società Chubb European Group SE** dichiara di avere in corso la polizza di assicurazione sottodescritta e di essere l'Assicuratore in relazione alle coperture sottoprecisate, con essa prestate.

5. **Descrizione della Polizza**
   a) **Polizza nr.:** [redacted]
   b) **Coperture e massimali:**
   R.C.T./R.C.P.: Euro 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo;
   R.C.O: Euro 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo.
   c) **Effetto ore 00.00 del:** 01/04/2023
   Scadenza ore 00.00 del: 01/04/2025 senza tacito rinnovo
   d) **Validità territoriale:** Mondo intero escluso USA e CANADA
   e) **Attività:** Produzione e commercializzazione di dispositivi medicali, strumentazione e reagenti. La Società serve istituzioni sanitarie, ricercatori in scienze biologiche, laboratori clinici, l'industria farmaceutica e il settore pubblico in generale.

6. Si precisa che la polizza suindicata é parte integrante del Programma Internazionale stipulato fra la Casa Madre dell'Assicurato BECTON DICKINSON & COMPANY e la Chubb, e scadrà alla data sopra indicata, senza obbligo di preventivo invio di lettera di disdetta.

7. **Il presente Certificato non è una Polizza di Assicurazione**, quindi non modifica né altera od estende le coperture prestate con la polizza sopracitata.
   Nonostante eventuali richieste o condizioni risultanti in un qualunque contratto o documento in relazione al quale il presente Certificato è stato emesso, le coperture assicurative prestate con la Polizza citata al punto 4) che precede restano regolate esclusivamente dalle Condizioni Generali e Particolari della Polizza stessa.

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

[redacted]

Redatto in Milano, 9 giugno 2023/
fc

K6507 250124 202401250034317895

Agenzia Entrate

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO B0306909400250124 6593689 **Saldo delega** 160,00

DATA DEL VERSAMENTO 25/01/2024 **ABI** 03069 **CAB** 09400

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00803890151

cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI BECTON DICKINSON ITALIAS.P.A.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento		importi a debito	importi a credito
ERARIO		1552		0000	2024	160,00	0,00
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-

quietanza modello F24

Aruba PEC

Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento Becton Dickinson Italia SpA_signed_signed.pdf

Data di verifica 06/02/2024 11:19:10 UTC **Versione verificatore** 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	GIORGIO BENIGNI	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
1	Firma	GIORGIO BENIGNI	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	4
1	Firma	Simona Di Giovanni	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	6
1	Firma	Simona Di Giovanni	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	8
	Appendice A				10